Contratto

per la realizzazione di un edificio a 3 piani da destinare a bunker per radioterapia – medicina nucleare –unità spinale – recupero e riabilitazione funzionale e neuro-riabilitazione ed ambulatori in ampliamento all’ospedale di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano

**CIG**

**CUP**

Con la presente scrittura privata tra:

- il sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Cod. Fisc. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), il quale interviene nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e Legale Rappresentante dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma

**E**

- il sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), il quale interviene nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, giusta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ conferitagli da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, atto Repertorio n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per la stipula di contratti d’appalto e quindi per nome e per conto della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_), iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

PREMESSO CHE:

con determina n. 67 del 23/10/2017 è risultato aggiudicatario dei servizi di Ingegneria, a seguito di procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60 e 95, comma 3) lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, l’RTP: Main Management e Ingegneria srl (capogruppo), Cavuoto Ing. Filippo (mandante), Servizi Integrati srl (mandante);

- con deliberazione n. xxx del xxx l’Azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano ha validato il Progetto Esecutivo

- con deliberazione n. xxx del xxx l’Azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano ha approvato il Progetto Esecutivo;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ATTO CONTRATTUALE

# Art. 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del Contratto

Formano parte integrante ed interpretativa del presente Contratto gli elaborati ed i documenti di seguito riportati:

* Capitolato Speciale d’Appalto
* Progetto Esecutivo
* Tutti i documenti elencati all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto
* Norme Generali

I richiamati documenti sono depositati agli atti presso gli uffici amministrativi della Amministrazione e si intendono facenti parte integrante del presente Contratto anche se non materialmente allegati.

# Art. 2 - Oggetto e durata del contratto

L’Azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano, come sopra rappresentata, affida i lavori del nuovo blocco ospedaliero per la realizzazione della radioterapia, medicina nucleare, unità spinale, recupero e riabilitazione funzionale, neuro-riabilitativa e ambulatoriale nonché le parti esterne all’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_), in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n. \_\_\_, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il servizio dovrà essere realizzato con le modalità individuate nel capitolato speciale e nel progetto tecnico ed economico validato eventualmente integrato dall’offerta tecnica presentata dall’impresa.

La durata del contratto è pattuita in xxx giorni naturali e consecutivi.

# Art. 3 - Affidamento dell’appalto ed importo contrattuale

L’Azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano ha affidato alla ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), i lavori del nuovo blocco ospedaliero per la realizzazione della radioterapia, medicina nucleare, unità spinale, recupero e riabilitazione funzionale, neuro-riabilitativa e ambulatoriale nonché le parti esterne.

# Art. 4 - Obblighi dell’aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. A tal fine ha dichiarato che utilizzerà il seguente conto corrente dedicato n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, anche non in via esclusiva Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Filiale \_\_\_\_\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che le persone delegate ad operare su tale conto sono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

# Art. 5 - Collaudi

Il collaudo avverrà con le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto Norme Generali – Capo 11 – Disposizione per l’Ultimazione, art. 58 e seguenti.

# Art. 6 - Contestazioni e controversie penali

L’applicazione delle penali avverrà con le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto Norme Generali, con riferimento al Capo 3 – Esecuzione del Contratto, all’art. 18 e seguenti.

L’ammontare delle penalità, complessivamente non superiore al 10% del valore dell’importo contrattuale e sarà trattenuto sulla fattura successiva alla contestazione o, a discrezione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina direttamente dalla garanzia definitiva.

L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale.

# Art. 7 - Responsabilità civile

L’appaltatore sarà direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall’attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto.

Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare dall’Azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano ed a terzi nell’espletamento dei servizi anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

L’appaltatore dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.

L’Azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto.

# Art. 8 - Termini di pagamento e fatturazione.

I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità definite al Capo 5 – Disciplina Economica artt. 27 e seguenti.

# Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto – Responsabile Unico del Procedimento

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto – Responsabile Unico del Procedimento, che sarà designato dall’Azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano.

L’Aggiudicatario comunicherà per iscritto all’Azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano il nominativo del proprio Responsabile di contratto contestualmente alla stipula del presente atto o al massimo entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso.

# Art. 10 - Cauzione definitiva

Il concessionario ha costituito cauzione definitiva dell’importo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mediante fidejussione n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ emessa dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del concessionario, l’Azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L’Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se l’Istituto debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

# Art. 11 - Obblighi assicurativi.

L’Appaltatore ha trasmesso all’Azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano la polizza di Responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni a persone o cose – compresi quelli cagionati all'Istituto e ai suoi dipendenti – per l'intera durata contrattuale, comprensiva del periodo di garanzia annuale full risk e del successivo servizio di manutenzione triennale full risk post garanzia, con massimale non inferiore a xxx per sinistro.

Detta polizza nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ comprende anche:

- danni ai locali, ai materiali e alle attrezzature, oggetto della fornitura;

- danni a persone e cose derivanti dal malfunzionamento o da guasti e/o difetti delle apparecchiature installate;

- danni cagionati a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga l’Istituto;

- responsabilità civile verso il personale dell'Aggiudicatario e dei Subappaltatori con particolare riferimento agli infortuni e alle malattie professionali;

- danni da incendio;

# Art. 12 - Risoluzione del Contratto

L’Azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano, in caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto (art. 1454 C.C.).

L’Azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano potrà, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al concessionario, da effettuarsi a mezzo posta certificata, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

* reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
* cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
* mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
* frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
* accertata non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. In tal caso, inoltre, l’Istituto ne darà segnalazione l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con le conseguenze stabilite all’art. 38, comma 1 ter del Codice degli Appalti.
* perdita di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, accertata dalla Stazione Appaltante.
* impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463 e 1464 del Codice Civile.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall’inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

**Art. 13 – Foro competente**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Caserta.

# Art. 14 - Elezione di domicilio.

Il concessionario ha eletto domicilio in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Art. 15 - Spese contrattuali.

Il contratto sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso, con spese a carico del richiedente. Le spese di bollo sono interamente a carico dell’appaltatore.

# Art. 16 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto e allegati

Firmato digitalmente